



**Deliberazione del Collegio Sindacale
n. 13 del 24/10/ 2024**

Oggetto: esecuzione provvisoria alle statuizioni delle sentenze della Corte di Appello di Palermo, Sez. 3 Civ., n.1500/2024 del 20/09/2024 e del Tribunale di Palermo, Sez. 5 Civ., n.3340/2019 del 04/07/2019, rese nei giudizi tra gli Avv.ti F.Biondo e D.L. I. contro l'AMAP S.p.A..

Il Direttore Generale f.f. propone al Collegio Sindacale di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con Comunicazione Interna n. 001-5223-INT/2024 del 03/10/2024 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con atto di citazione ritualmente notificato gli avv.ti F. Biondo e D. L. I. convenivano in giudizio la ns. Società avanti il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Impresa, deducendo che:

- con deliberazione n. 73 del 7 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione della società convenuta aveva nominato essi quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi di previsto dall'art. 6 primo comma lett. A) del d.lgs. 231/02;
- la detta nomina, conformemente alla previsione dell'art. 1 punto 1.2. del regolamento dell'OdV veniva effettuata per un triennio, rinnovabile tacitamente per un ulteriore triennio;
- la sopra citata norma prevedeva, altresì, che il rinnovo automatico dei componenti dell'OdV poteva essere impedito con deliberazione del C.d.A. da adottarsi entro i sei mesi precedenti la scadenza dell'organo collegiale;
- gli attori, appreso nel corso del mese di ottobre 2016 che il CdA intendeva non rinnovare loro l'incarico, rappresentavano al Presidente che, in difetto di tempestiva disdetta, l'OdV si era tacitamente rinnovato per il secondo triennio, esortandolo dunque – al fine di evitare un possibile contenzioso – a riesaminare la questione;
- ciononostante, con la deliberazione n. 115 del 13 ottobre 2016 il CdA dell'AMAP revocava ex art. 1 punto 1.2. del regolamento i componenti dell'OdV;
- la determina di revoca, comunicata agli odierni attori con raccomandata ar del 14 ottobre 2016, doveva ritenersi intempestiva, essendo intervenuta oltre il termine stabilito dal regolamento;
- con raccomandata ar del 21 ottobre 2016, diretta al CdA della società convenuta e, per conoscenza, al Collegio Sindacale, gli attori ribadivano la illegittimità della disposta revoca, non ricevendo tuttavia riscontro alcuno.

Chiedevano pertanto gli attori – previo annullamento dell'atto del CDA con cui era stata disposta la loro revoca dall'incarico – la condanna della Società convenuta a reintegrarli nelle funzioni di componenti dell'OdV e al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali).

La ns. Società si costituiva in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Mangano, rilevando l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera di revoca, riservando l'art. 2388 co. 4^a cc la legittimazione ad impugnare gli atti del CDA al collegio sindacale e ai singoli amministratori assenti o dissenzienti; la disintegrità del contraddittorio ex art. 102 cpc, non essendo stati citati in giudizio i componenti dell'OdV nominati in sostituzione degli attori (Rosa Vitale, Rosario Tantillo e Angela Morrione); l'infondatezza nel merito delle pretese degli attori, essendo la revoca stata disposta nel rispetto dei termini previsti dall'art. 1 punto 1.2 del regolamento dell'odv.

Con provvedimento del 27/12/2016 il Giudice designato per la trattazione della causa di merito rigettava il ricorso cautelare proposto dagli attori per ottenere la loro immediata reintegra nelle funzioni di componenti dell'OdV.

Istruita la procedura a mezzo di acquisizioni documentali, all'udienza del 19/3/2018 gli attori rinunciavano all'impugnazione della delibera di revoca e alla domanda di reintegra nelle funzioni di componenti dell'odv, insistendo nelle pretese risarcitorie e il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc.

Con sentenza n.3340/2019 del 04/07/2019, che si allega, il Tribunale ha così statuito:

“condanna Amap srl a corrispondere a Fabrizio Biondo €. 36.319,99 e a L. I. D. €. 18.159,99 per le causali indicate nella parte motiva;

rigetta le ulteriori domande degli attori;

compensa tra gli attori e la società convenuta 1/3 delle spese di giudizio, che si liquidano nell'intero in complessivi €. 4.015,00, e pone a carico della convenuta la parte rimanente”.

Avverso la succitata sentenza veniva tempestivamente proposto appello dalla ns. Società sempre con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Mangano, il quale chiedeva al Giudice del gravame di voler annullare e/o riformare la sentenza n. 3340 del 4 luglio 2019 emessa dal Tribunale di Palermo e per l'effetto rigettare le domande formulate in prime cure dagli odierni convenuti relativamente al ritenuto perfezionamento del tacito rinnovo, con le connesse richieste risarcitorie, come liquidate in sentenza, oltre alle spese legali; in subordine, annullare e/o riformare la sentenza n. 3340 del 4 luglio 2019 emessa dal Tribunale di Palermo nella parte in cui ha erroneamente ritenuto il tacito rinnovo con riguardo al componente interno avv. Lo Iacono, rigettando le connesse richieste risarcitorie, come liquidate in sentenza, oltre alle spese legali; con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi del giudizio.

A sostegno delle proprie domande la ns. Società lamentava numerosi errores in iudicando da parte del Giudice di prime cure, ed insisteva affinché, sempre che fosse riconosciuto applicabile alla fattispecie il regolamento approvato a luglio 2016, ad esso venisse attribuito il significato, aderente al dato letterale, per cui il rinnovo automatico alla scadenza del primo triennio, consentito solo per i componenti esterni dell'organismo, si consolida trascorsi sei mesi dalla scadenza del primo mandato ove nelle more non intervenga la revoca. Concludeva quindi per la riforma integrale della sentenza e, in linea gradata, per la riforma della statuizione che ha riconosciuto il tacito rinnovo dell'incarico del componente interno.

Con sentenza n.1500/2024 del 20/09/2024, che si allega, la Corte di Appello ha così statuito:

“rigetta l'appello proposto da A.M.A.P. s.p.a. con atto di citazione notificato il 9.9.2019 a Biondo Fabrizio e L. I. D. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3340 del 4 luglio 2019;

condanna A.M.A.P. s.p.a. al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 8.840,00 come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.”.

Orbene, con PEC del 27/09/2024 l'Avv. Mangano ha informato la Società dell'esito sfavorevole del giudizio di secondo grado, comunicando altresì che il difensore della controparte ha già richiesto con la nota che si allega la corresponsione delle somme liquidate nelle succitate sentenze, ed ivi indicate analiticamente.

Il difensore degli appellati, Avv. Cassata, in data 30/09/2024 ha inoltre notificato alla ns. Società le succitate sentenze, rilasciate in copia attestata conforme all'originale, ex art. 475 c.p.c., al fine di farle valere come titolo per l'esecuzione forzata.

L'Ufficio scrivente in data 27/09/2024 aveva già richiesto all'Avv. Mangano di esprimere Suo motivato parere circa l'opportunità di proporre ricorso per cassazione avverso la succitata sentenza della Corte di Appello di Palermo.

Con PEC del 04/10/2024, assunta in pari data al prot. Societario al n. 001-77900-PEC/2024, l'Avv. Mangano ha comunicato di aver avuto notificata in data 30/09/2024 la succitata sentenza della Corte

di Appello di Palermo, evidenziando che il termine “breve” per la proposizione del ricorso per cassazione scadrà il 29/11/2024.

Con PEC del 07/10/2024, assunta in pari data al prot. Societario al n. 001-17226-PEC/2024, l'Ufficio scrivente ha reiterato la richiesta all'Avv. Mangano di esprimere Suo motivato parere circa l'opportunità di proporre ricorso per cassazione avverso la succitata sentenza della Corte di Appello di Palermo, ed è tuttora in attesa di suo riscontro per le valutazioni e le determinazioni consequenziali della Società.

Ciò premesso, poiché le sentenze sono esecutive ope legis tra le parti, si ritiene opportuno, anche al fine di evitare che la mancata esecuzione delle statuizioni in parola possa comportare ulteriori aggravii di spesa per la Società, dare provvisoria esecuzione alle sentenze de quibus, provvedendo in conseguenza:

- al pagamento in favore dell'Avv. Fabrizio Biondo dei seguenti importi:
 - € 36.319,99 (sorte capitale)
 - € 3.116,75 (interessi legali dal 4 luglio 2019 al 30 settembre 2024)
 - € 1.952,80 (1/2 spese processuali giudizio di primo grado)
 - € 6.449,16 (1/2 spese processuali giudizio di appello)
 - € 47.838,70 Totale
- al pagamento in favore dell'Avv. D. L. I. dei seguenti importi:
 - € 18.159,99 (sorte capitale)
 - € 1.558,37 (interessi legali dal 4 luglio 2019 al 30 settembre 2024)
 - € 1.952,80 (1/2 spese processuali giudizio di primo grado)
 - € 6.449,16 (1/2 spese processuali giudizio di appello)
 - € 28.150,31 Totale

con espressa riserva di agire per la ripetizione di quanto verrà corrisposto dalla Società alla controparte, in caso di annullamento e/o riforma della sentenza n.1500/2024 del 20/09/2024 della Corte di Appello di Palermo, all'esito dell'eventuale proponendo ricorso per cassazione.

Si chiede pertanto autorizzazione in tal senso, dando mandato al Servizio AMFI di provvedere al pagamento in favore della controparte delle somme e delle spese di lite così come liquidate in sentenze, secondo termini e modalità indicati nell'allegata nota dell'Avv. Cassata del 24/09/2024.

F.to Avv. Marco Pivetti

Il Responsabile dell'Ufficio Legale
F.to Avv. Angela Maria Siciliano

La somma complessiva di € 75.989,01 graverà sul Fondo Rischi iscritto nel bilancio societario al 31/12/2023; tale somma comprende sia l'importo di € 59.185,09 per sorte capitale e interessi legali che l'importo di € 16.803,92 per spese legali (compensi, spese generali, IVA e C.P.A.).

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Vista e condivisa la superiore proposta nei contenuti e nella forma si propone al Collegio Sindacale l'adozione del relativo atto deliberativo.

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Ing. Giovanni Sciortino**

IL COLLEGIO SINDACALE

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 3 ottobre 2024

Ai sensi dell'art.2403 c.c. e dell'art. 2386 c.c.

Visto il vigente Statuto AMAP S.p.A.

Visto il verbale di insediamento del 4 ottobre 2024

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 24/10/2024.

DELIBERA

- dare esecuzione provvisoria alle statuizioni contenute nelle sentenze della Corte di Appello di Palermo, Sez. 3 Civ., n.1500/2024 del 20/09/2024 e del Tribunale di Palermo, Sez. 5 Civ., n.3340/2019 del 04/07/2019 e, conseguentemente, autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Fabrizio Biondo dell'importo complessivo di € 47.838,70 e il pagamento in favore dell'Avv. D. L. I. dell'importo complessivo di € 28.150,31 per le causali indicate in narrativa, con espressa riserva di agire per la ripetizione di quanto corrisposto dalla Società alla controparte, in caso di annullamento e/o riforma della sentenza n.1500/2024 del 20/09/2024 della Corte di Appello di Palermo, all'esito dell'eventuale proponendo ricorso per cassazione;
- dare mandato al Servizio AMFI di porre in essere gli adempimenti contabili consequenziali.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione tenuto a cura dell'UC_RSCT.

Il Presidente
F.to Dott.ssa Graziella Ricotta

Il Sindaco effettivo
F.to Dott. Luigi Passaglia

Il Sindaco effettivo
F.to Dott. Maurizio Valerio